



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 71 DEL 06/07/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione degli incendi sui terreni adiacenti a linee ferroviarie.

Premesso che diversi tratti della linea ferroviaria in partenza da Olbia per le diverse destinazioni regionali, destinata sia al trasporto di passeggeri che merci, attraversano terreni coltivati o meno nel territorio del Comune di Olbia;

Tenuto conto che, durante la stagione estiva, il conseguente prevedibile innalzamento delle temperature, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di incendi lungo le linee ferroviarie ed arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

Considerato che in particolar modo nel periodo estivo, la naturale crescita della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'elevata probabilità d'innesco, sviluppo e propagazione di incendi;

Vista la richiesta di RFI "Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, acquisita al protocollo generale con il n° 60511 del 23/06/2020 avente per oggetto "Prevenzione incendi";

Preso atto che con la citata nota, RFI chiede al sottoscritto, ai sensi del DPR 753/1980, l'emissione di specifica ordinanza sindacale per la difesa della linea ferroviaria dagli incendi, prevedendo l'obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, durante il periodo di grave pericolosità, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile;

Preso altresì atto che la stessa nota chiede di specificare nell'ordinanza sindacale, l'obbligo dei possessori, se tali terreni fossero coltivati, di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

Visto l'art. 450 c.p., che prevede la responsabilità penale per "chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario";

Richiamato il 1° comma dell'art. 48 del D.P.R. 753/80 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" che testualmente recita: "E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanze delle linee ferroviarie senza adottare le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze";

Richiamata la nota protocollo n.1\P\2020\0000166 datata 20/05/2020, con la quale la Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale Produzione di Cagliari, richiede l'adozione di un Ordinanza Sindacale contingibile e urgente che preveda l'imposizione dell'obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio e/o ridimensionamento degli alberi che costituiscono un pericolo per la circolazione ferroviaria;

Considerati i rischi di possibile caduta degli alberi di alto fusto che, non rientranti nei limiti delle distanze indicate nel D.P.R. 753/80, possano invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo

Ordinanza del Sindaco N. 71 del 06/07/2020

Pagina 1 di 4

sia per la regolare circolazione ferroviaria, che per la possibilità di innesco di incendio della stessa area ferroviaria;

Dato atto che la manutenzione regolare degli alberi anteposti in adiacenza delle linee ferroviarie è da considerarsi attività finalizzata a salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché l'impedimento di un eventuale interruzione del pubblico servizio ferroviario derivante dalla caduta di rami o alberi da fondi confinanti con la sede ferroviaria;

Visti gli articoli 52 e 55 del DPR 753/1980 che prescrivono il divieto lungo i tracciati della ferrovia di far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare a meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le prescrizioni Regionali Antincendio per la Campagna 2020-2022, finalizzate alla prevenzione ed alla lotta attiva contro gli incendi;

Visto l'Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020 "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016";

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4bis del D.lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

Richiamati i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto quindi di provvedere in tal senso;

Ferma restando la normativa penale e l'applicazione di ulteriori specifiche sanzioni previste dall'ordinamento;

ORDINA

- Tutti i proprietari o possessori o detentori di aree confinanti con la sede ferroviaria attraversante il territorio di competenza del Comune di Olbia devono provvedere, a propria cura e spese ed entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento, al taglio dei rami ed alberi che in caso di caduta possano interferire con la stessa infrastruttura ferroviaria;
- I possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Olbia, devono tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (31 ottobre 2020);
- Se tali terreni sono coltivati, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
- E' vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie, così come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 753/80;
- I soprannominati soggetti sono inoltre tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di

pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto.

AVVERTE

Fatte salve le responsabilità di natura penale tra cui quelle previste dall'art. 650 c.p., le violazioni della presente ordinanza comportano a carico degli autori l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/80 con le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/81.

I proprietari o possessori o detentori dei terreni, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza.

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori; nei casi di accertata violazione, l'Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori necessari sostituendosi a proprietari/conducenti, addebitando i costi sostenuti ai soggetti inadempienti.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Sardegna, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane provvederà con tempestività alla segnalazione di eventuali anomalie, mediante indicazione precisa e dettagliata dei siti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Olbia, in caso di accertata inottemperanza alla presente ordinanza, provvederà immediatamente d'ufficio, nel rispetto delle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, con spese a carico dei responsabili.

DEMANDA

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare, a vigilare al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

DISPONE

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Territoriale Produzione di Cagliari;
- alla Prefettura di Sassari;

- al Dirigente del Servizio Tecnico Sede;
- al Dirigente della Polizia Locale;
- Alle Forze dell'ordine per il rispetto del presente provvedimento.

Olbia, 06/07/2020

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente